



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

**Dipartimento Territorio Economia Ambiente Mobilità**

Servizio: Attività Economiche  
P.O. Commercio Artigianato e Strutture Ricettive  
Direttore di Dipartimento: ing. Giulio BERNETTI  
Direttore di Servizio dott.ssa Francesca DAMBROSI  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppa MASTROGIOVANNI  
Via del Teatro Romano, 7  
pec: [comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)

Trieste, 27/08/2020

prot. Gen 143326  
prot. corr. n. M-11/17-2/3-1

Oggetto: Somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche all'interno dello stadio "Nereo Rocco" e nelle zone limitrofe in occasione dello svolgimento degli incontri di calcio – Stagione Calcistica 2020 / 2021  
Adozione di misure derivanti da esigenze sanitarie e di sicurezza.

**IL SINDACO**

Vista la nota dd. 19 agosto 2020 con la quale il Questore di Trieste - richiamate le norme poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, contenute nei Decreti Ministeriali sulla "Prevenzione del fenomeno della violenza negli stadi" nonché nella Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al fine di prevenire episodi di violenza all'interno e nelle immediate vicinanze dello stadio comunale "Nereo Rocco" - dà indicazioni per regolamentare la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche, nel corso della stagione calcistica 2020 /2021 in occasione dello svolgimento di **qualsiasi incontro calcistico di carattere nazionale ed internazionale;**

Ritenuto di conformarsi al parere del Questore, nei termini dallo stesso prospettati;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 54 , comma 1, lettera b);

tutto ciò premesso e considerato

## ORDINA

in occasione di **qualsiasi incontro calcistico di carattere nazionale ed internazionale**, in programma nel corso della stagione calcistica 2020/2021 presso lo stadio "Nereo Rocco" di Valmaura, per comprensibili esigenze di ordine e sicurezza pubblica ,

**l il divieto di introduzione, somministrazione e vendita al pubblico - all'interno dello stadio - di bevande alcoliche di gradazione superiore al 5°, e solo in bicchieri di plastica, salvo in occasione degli incontri calcistici che saranno ritenuti "a rischio" in sede di riunione G.O.S. durante i quali sarà vietata la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione - le stesse disposizioni si applicano anche agli esercizi pubblici che operano nelle zone limitrofe allo stadio .**

**Per zone limitrofe si intendono quelle delimitate dal perimetro come sotto definito:**

a.	Via dell'Istria (da Via Fianona a Piazzale Valmaura)
b.	Via Flavia (da Piazzale Valmaura a Piazzale Cagni compreso)
c.	Strada Vecchia dell'Istria (da Piazzale Valmaura a Piazzale Cagni )
d.	Piazzale Giarizzole
e.	Via di Giarizzole
f.	Via San Pantaleone
g.	Via Inchiostri
h.	Via E. Miani
i.	Piazzale Martiri della Risiera
j.	Via Rio Primario
k.	Via Palatucci
l.	Via del Carpineto
m.	Via Valmaura

I divieti e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno vigore **tre ore** prima dell'orario d'inizio della manifestazione sportiva e cessano decorsa **un'ora** dalla conclusione effettiva dell'evento medesimo.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL 267/2000

IL SINDACO  
(Roberto DIPIAZZA)

